

## REGIONE ABRUZZO

Sportello Regionale per L'Energia

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazione Ambientali

via@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: **OSSERVAZIONI**

Realizzazione di impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque, proposto dalla società CTIP BLU S.R.L. in località Mosciano Sant'Angelo (TE)

I sottoscritti:

Geometra Antonio Burrini, nato a Giulianova (TE) il 05.05.1980 e residente in Mosciano Sant'Angelo (TE) 64023, Contrada Santa Maria dell'Arco 57/a, in qualità di Presidente del Comitato della Stazione, con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) 64023, Contrada Santa Maria dell'Arco 41, CF: 91051750676,

Dott.ssa Francesca Di Sante, nata a Giulianova (TE) il 26.02.1990 e residente in Mosciano Sant'Angelo (TE) 64023, Via G. Garibaldi 47, in qualità di Presidente del Comitato Selva Piana "Sana e Pulita", con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) 64023, Contrada Selva Piana, CF: 91051640679,


### PRESENTANO

ai sensi dell'art. 24 c.3) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., all'Ente in indirizzo le seguenti osservazioni riguardanti il progetto di realizzazione impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque, proposto dalla società CTIP BLU S.R.L., la cui localizzazione è stata prevista nella Zona Industriale di Mosciano Sant'Angelo (TE).

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni saranno pubblicate sul Portale dello Sportello Ambiente della Regione Abruzzo.

### PREMESSO CHE

- la società CTIP BLU S.R.L., con sede in Via Montenapoleone 8 nel Comune di Milano (MI), ha presentato in data 14/08/2017 con protocollo n. 216725/17 del 18/08/2017, istanza di VIA e AIA sul sito internet dello Sportello Regionale Ambientale, come procedura congiunta ai sensi dell'Art. 16 del D. Lgs 104/17;



- la medesima società ha presentato, in data 30/08/2017, domanda di Autorizzazione Unica, ex Art. 12 del D.Lgs 387/2003 alla Regione Abruzzo – Sportello Regionale per l'Energia acquisita con prot. n. 224502 del 31/08/2017;

#### CONSIDERATO CHE

1. Inconcepibile il mancato coinvolgimento dei Comuni limitrofi, Notaresco e Giulianova quali Comuni inevitabilmente interessati dalla diffusione degli inquinanti e dalle emissioni odorigene i cui effetti trans-comunali non dovrebbero essere sottovalutati e/o trascurati.

Ciò che desta preoccupazioni è principalmente legato alla lavorazione dei rifiuti tramite procedimento, con le inevitabili e moleste emissioni odorigene incompatibili con l'area circostante il sito prescelto dalla soc. CTIP BLU S.R.L., poiché collocato in un'area antropizzata sia per gli insediamenti industriali presenti, sia per la presenza di insediamenti abitativi come la frazione di Mulinetto, Mosciano Stazione, Selva piana, Grasciano del Comune di Notaresco e Colleranese del Comune di Giulianova.

La questione delle molestie olfattive è tutt'altro che un problema marginale, infatti la Corte di Cassazione, sez. III Penale, con sentenza 10 febbraio – 23 marzo 2015, n. 12019, precisa che *"per costante indirizzo di legittimità, il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (Getto pericoloso di cose) è configurabile anche in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti, come nel caso di specie), e ciò perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche – e, quindi, valori soglia – in materia di odori (Sez. 3, n. 37037 del 29/5/2012, Guzzo, Rv. 253675); con conseguente individuazione del criterio della - stretta tollerabilità - quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inedoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della - normale tollerabilità -, previsto dall'art. 844 cod. civ. in un'ottica strettamente individualistica (Sez. 3, n. 2475 del 9/10/2007, Alghisi, Rv. 238447).*

2. Come già precisato, ciò che desta maggiore preoccupazione, al fine delle molestie emissioni odorigene, è legato alla lavorazione dei rifiuti tramite procedimento aerobico e compostaggio dei residui di fermentazione disidratati. Tuttavia, poiché la popolazione è sempre più sensibile alle problematiche di inquinamento olfattivo, occorre considerare anche il ciclo produttivo utilizzato come FORSU per produzione di biometano, contribuirà ad arrecare disturbo ai recettori sensibili più vicini quali abitazioni e attività produttive, terziarie e commerciali sia pur in minore misura rispetto al trattamento dei rifiuti mediante procedimento aerobico.


La preoccupazione nasce dal fatto che un impianto per la produzione di biometano, interessato da un processo di digestione anaerobica, presenta i cosiddetti digestori quali dispositivi al cui interno avviene il processo di digestione anaerobica con materiale in uscita, denominato digestato, spesso responsabile di odori nauseabondi. Sono proprio i processi putrefattivi la principale fonte di emissione di sostanze sgradevoli all'olfatto. Nonostante la riduzione di sostanze maleodoranti, dovuta alla digestione anaerobica, uno dei problemi degli impianti a biomassa (FORSU) con produzione di biometano, è proprio l'emissione di odori intensi ed insopportabili i cui disagi si aggravano in giornate ventilate e in caso di non corretto funzionamento dell'impianto. Infatti, prima di essere inviata ai digestori, la biomassa (FORSU) deve essere raccolta e trattata. I dispositivi di raccolta (vasche di stoccaggio) e di trattamento diventano quindi importanti sorgenti di odore.

Tipicamente, le principali emissioni che determinano inquinamento olfattivo, provenienti da un impianto biomassa (FORSU) per la produzione di biometano, derivano dalle trincee di stoccaggio, dai sistemi di alimentazione delle biomasse, dagli sfiati dei mixer, dagli sfiati delle vasche di stoccaggio e dallo stoccaggio del digestato solido. Alcune di queste sorgenti emettono in maniera continua mentre altre solamente in alcuni periodi della giornata in corrispondenza di particolari operazioni come il caricamento della biomassa.

Diventa inevitabile verificare che ci siano state simulazioni per un corretto studio di impatto olfattivo considerando tutte le sorgenti che liberano gli inquinanti e tutti i fattori che influenzano la dispersione, così da quantificare le emissioni in termini concentrazioni atmosferiche di odore (UO/m3), al fine di assicurare un adeguato livello di tutela dall'inquinamento olfattivo.

3. **La vicinanza di importanti industrie agroalimentari**, come Amadori, Sweet Factory S.r.l., Mattatoio, Adriaoli S.r.l., varie attività di somministrazione e preparazione cibo, rende incompatibile la presenza dell'impianto della CTIP BLU S.R.L.. Le aziende ricadenti nell'area di Mosciano Stazione, rischiano di vedere compromessa la salubrità dell'ambiente nel contesto di produzione e vedere compromessi gli standard di qualità in presenza di contaminazione dei propri prodotti con specie microbiologiche (batteri, sapore, microbi), biologiche (Insetti) ed aerosol maleodoranti che possono alterare il profilo organolettico con ripercussioni sulla commercializzazione dei prodotti.
4. **Non trascurabile è la notevole vicinanza dei punti di emissione di inquinanti al centro abitato del Comune di Mosciano Sant'Angelo, Giulianova e Notaresco oltre alle tante attività lavorative industriali, terziarie, commerciali ed agricole limitrofe.** La contaminazione dell'aria e dei suoli agricoli rappresenta un problema anche per la salute pubblica a causa del trasferimento degli inquinanti lungo la catena alimentare. In genere, le concentrazioni stimate degli inquinanti nell'aria ambiente dovuti alle emissioni dell'impianto non sono tali da provocare effetti acuti sulla salute pubblica, ma possibili impatti dovrebbero derivare dall'esposizione cronica agli agenti inquinanti, con particolare interessamento dei soggetti più a rischio, quali anziani e bambini. Tale impatto potrebbe essere ulteriormente aggravato dall'ingente transito giornaliero di tir trasportanti rifiuti in entrata nonché, nell'ipotesi prevista dalla Ditta proponente, dal trasporto del digestato prodotto per il conferimento all'impianto di compostaggio ex Cirsu.

Inoltre, come si evince dalla relazione studio previsionale di impatto odorigeno, come indicato dalla ditta proponente, in particolar modo "case sparse 2" tra l'altro con nota "disabitata", non sono rispettate le distanze di tutela integrale dai centri abitati così come riportato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato in Consiglio Regionale in data 12 dicembre 2017 nella relazione di piano al punto 18.6 "Descrizione dei criteri localizzativi e tipologie di impianto alle quali devono essere applicati", fattori di "tutela della popolazione dalle molestie". Infatti essendo tale impianto ricadente nel gruppo C, la distanza dai centri abitati dovrà essere minima di 500 m misurata dalla recinzione dell'impianto (nota 19 del PRGR), considerata la perimetrazione del centro abitato, ai sensi del d.lgs 285/1992 s.m.i. - Codice della Strada - approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 13.03.2017.




5. Occorre far notare, nel quadro del principio comunitario di precauzione, la necessità di tutelare l'interesse pubblico ambientale con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata come ragionevole motivo di opposizione sulla realizzazione di un'attività, sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della pubblica amministrazione di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 20 aprile 2010, n. 986; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341).

Osservate le criticità nelle valutazioni della diffusione degli inquinanti e delle emissioni odorigenere in generale, è più che mai utile appellarsi al non rispetto del Principio di precauzione dettato dall'art. 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 (e ss.mm.ii.). Dal principio di precauzione deriva l'esigenza di un'azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana. (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341).

6. Ulteriore aspetto rilevante e per nulla analizzato è la problematica della cumulazione delle emissioni di inquinanti in atmosfera e delle emissioni odorigenere. In prossimità dell'area industriale di Mosciano Stazione è già presente una non trascurabile criticità ambientale rappresentata da altri impianti di trattamento e trasformazione dei rifiuti (ex CIRSU). Con riferimento alle emissioni odorigenere non può trascurarsi l'effetto cumulativo con altre attività, a distanza di pochi metri, come Amadori, Adriaoli (prossima alla riapertura) e l'ex CIRSU, le cui molestie olfattive si avvertono a pochi metri di distanza con variabilità legate alla direzione e velocità del vento. Nella relazione di studio previsionale di impatto odorigenere, presentata dalla Ditta proponente e nell'integrazione a risposta al Comune di Mosciano pervenuta in Regione Abruzzo con prot. 276244 del 30/10/2017, sono stati inseriti solo l'impianto CTIP BLU S.r.l. e l'impianto Amadori, senza indicazioni dei criteri e dei dati della portata di odore di quest'ultimo; inoltre, nell'ipotesi prevista dalla Ditta proponente di conferire il residuo solido del digestato presso l'impianto ex Cirsu, è stata omessa la presenza del medesimo impianto nella simulazione di cumulo degli odori. Per quanto evidenziato, si comprende quanto sia indispensabile prevedere un'analisi cumulativa per le emissioni odorigenere considerando tutte le attività esistenti, oltre che per le emissioni in atmosfera di inquinanti, per le emissioni sonore e per gli scarichi di acque reflue.

L'analisi cumulativa si rende necessaria poiché l'attività prevista dalla Soc. CTIP BLU S.R.L. non è un'attività industriale isolata, ma immette inquinanti in concomitanza con altra attività industriali anch'esse inquinanti e responsabili di molestie olfattive. La CTIP BLU S.R.L. non può tralasciare la valutazione delle emissioni in atmosfera riferite ad una scala territoriale idonea contemplando anche gli effetti indiretti, cumulativi e, soprattutto, sinergici nello spazio e nel tempo con altri progetti presenti nella medesima area. Tra i

  
Francesco Di Stefano

principi dell'AIA trova spazio anche l'analisi cumulativa delle emissioni con altre fonti di inquinamento così come il divieto di trasferimento dell'inquinamento da un fattore ambientale all'altro.


Il T.A.R. Friuli nella sentenza n. 231/2013 afferma che "l'AIA è espressione amministrativa del principio di precauzione" nel rispetto dell'articolo 37 della Carta dei Diritti fondamentali della UE: "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile". Quanto affermato si traduce nel dire che non è sufficiente adeguare il sito ai limiti di emissione di legge, ma occorre adeguare l'impianto allo specifico sito con la possibilità di imporre oltre alle prescrizioni dettata dai limiti di legge, ulteriori prescrizioni sui limiti di emissione soprattutto se il sito presenta già livelli di inquinamento elevati, emissioni odorigene significative e, per tali motivi, necessiterebbe di una maggiore salvaguardia e non un indiscriminato peggioramento delle condizioni ambientali.

7. L'impianto di cui sopra, presentato dalla Società CTIP BLU S.R.L. prevede che sarà in grado di trattare circa 40.000 t/a di FORSU e circa 8.000 t/a di verde, dimensionato per servire un bacino di utenza equivalente alla Provincia di Teramo e andrà a costituire un importante elemento del sistema di autosufficienza e ridondanza impiantistica per la gestione dell'umido su scala regionale. Da tenere in stretta considerazione a tal proposito la prossima riapertura del ex CIRSU, impianto che, così come riportato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato in Consiglio Regionale in data 12 dicembre 2017, vedrà convogliati circa 50.000,0 t/a come potenzialità a regime presso l'impianto esistente di compostaggio ex CIRSU, a fronte del fabbisogno di trattamento della FORSU e del verde - nella provincia di Teramo per l'anno 2017 circa 43.397 t/a fino ad arrivare al 2022 a circa 40.932 t/a.

Inoltre, il fabbisogno di trattamento della FORSU e del verde nella Regione Abruzzo per gli anni 2016/2022 ammonta complessivamente per i sei anni a circa 993.4120 t, ovvero media annua di circa 141.916 t/a; nello specifico per l'anno 2022 sarà circa 143.620 t/a, a fronte della potenzialità a regime degli impianti esistenti di compostaggio e Digestione Anaerobica sul territorio regionale pari a circa 261.500 t/a. Infatti, la potenzialità di trattamento risulta superiore al fabbisogno di quasi 120.000 t/a (come riportato nel capitolo 10.2 "L'impiantistica per il trattamento di FORSU e verde da RD" nella relazione di piano Regionale di Gestione dei Rifiuti). Nelle singole province le potenzialità impiantistiche sono superiori ai fabbisogni, tranne che nella provincia di Pescara dove si evidenzia un limitato deficit impiantistico che potrà comunque essere colmato facendo ricorso agli impianti disponibili nelle altre province; le più evidenti sovradotazioni si osservano nelle province de L'Aquila e di Chieti.

Considerato ciò, resta quindi dubbia la gestione nonché la provenienza dei rifiuti necessari per il funzionamento dell'impianto di biodigestione, il quale pertanto non risponde ai fabbisogni del territorio coinvolto rispetto allo smaltimento dei rifiuti.

Per quanto scritto, è evidente che il quantitativo di rifiuti che la soc. CTIP BLU S.R.L. vorrebbe trattare (circa 48.000 t/a) è del tutto sproporzionato rispetto alla quantità potenzialmente prodotta dal bacino interessato, considerato la presenza dell'impianto ex CIRSU. Prevedere un impianto per il trattamento dei rifiuti enormemente sovradimensionato, si porrebbe in contrasto con il principio di autosufficienza per i rifiuti



urbani differenziati e di prossimità per i rifiuti speciali, indirizzato a favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti quindi ridurre l'impatto ambientale, cui si ispira la normativa nazionale ed europea. Infatti l'art. 199, comma 3 lett. g) del D.Lgs n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) prevede che il piano regionale dei rifiuti riguardi il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, gli Scriventi Comitati portatori di interessi pubblici e diffusi che si intende tutelare dalle nefaste conseguenze connesse alla proposta progettuale della Soc. CTIP BLU S.r.l.,

**CHIEDONO**


1. il coinvolgimento di tutti i Comuni limitrofi al sito prescelto per la realizzazione impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque presentato dalla Soc. CTIP BLU S.r.l. Comuni che subirebbero inevitabilmente gli effetti ambientali connessi al progetto in esame;
2. che si fornisca, per tutte le criticità esposte, parere sfavorevole all'istanza di VIA e AIA presentata dalla Soc. CTIP BLU S.R.L. sul sito internet dello Sportello Regionale Ambientale;
3. che si fornisca, per tutte le criticità esposte, il diniego al rilascio dell'Autorizzazione per la realizzazione impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque presentato dalla Soc. CTIP BLU S.r.l., a Mosciano Sant'Angelo Zona Industriale Mosciano Stazione.

Mosciano Sant'Angelo II, 30 dicembre 2017

In allegato copia documenti di riconoscimento dei soggetti che presentano osservazioni e dati personali.

Presidente Comitato della Stazione

Geom. Antonio Burrini



Presidente Comitato Selva Sana e Pulita

Dott.ssa Francesca Di Sante



# Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0000040/18	02/01/2018	PEC	Mittente: ANTONIO.BURRINI@GEOPEC.IT	

**Oggetto:** REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO NEL COMUNE DI MOSCIANO S.A. - PROPONENTE CTIP BLU SRL - OSSERVAZIONI

**Impronta:** 12AC113E80AF0348AC053F19492AC70A7C72D214261E324AACF9E1D1CFF0197A

